



# Comune di Cassino

## CONSIGLIO COMUNALE

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE VERBALE N. 13

Seduta ordinaria di I convocazione.

L'anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di febbraio, alle ore 18.00, nella Sala Consiliare G.Di Biasio, ritualmente convocato, si è riunito questo Consiglio Comunale, cui sono assegnati n. 24 Consiglieri.

Sono in carica il Sindaco dott. Enzo Salera e i Consiglieri:

- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Di Rollo Barbara   | 13. Evangelista Emiliano       |
| 2. Ranaldi Gaetano    | 14. Umbaldo Alessandra         |
| 3. Salera Fausto      | 15. Galasso Bruno              |
| 4. Marrocco Tommaso   | 16. Abbruzzese Mario           |
| 5. Vizzacchero Fabio  | 17. Evangelista Francesco      |
| 6. Longo Daniele      | 18. Bevilacqua Michelina       |
| 7. Volante Arianna    | 19. Calvani Francesca          |
| 8. Terranova Edilio   | 20. Golini Petrarcone Giuseppe |
| 9. Vacca Gabriella    | 21. Mignanelli Massimiliano    |
| 10. Iemma Rosario     | 22. Fardelli Luca              |
| 11. Iovine Paolo      | 23. Fontana Salvatore          |
| 12. Consales Riccardo | 24. De Sanctis Renato          |

Presiede: dott.ssa Barbara Di Rollo - Presidente del Consiglio Comunale

Partecipa : dott. Stefano Schirmenti – Segretario Generale supplente

Effettuato l'appello nominale, risultano presenti il Sindaco e n. 21 consiglieri, sono assenti i consiglieri: Umbaldo Alessandra, Galasso Bruno e Abbruzzese Mario (ore 18.17).  
Partecipano gli assessori: Carlino, Grossi, Delli Colli, Maccaro, Venturi, Tamburrini, Alifuoco.

**VENGONO DESIGNATI SCRUTATORI I CONSIGLIERI:**

- 1) TERRANOVA      2) RANALDI      3) CALVANI

N. 13	Regolamento per il servizio di videosorveglianza sul territorio comunale. Approvazione.
-------	---

*Manc*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

---

Vista la proposta allegata, inoltrata dal Segretario Generale – Dirigente ad interim dell'Area Sicurezza e dall'Assessore competente: "Regolamento per il servizio di videosorveglianza sul territorio comunale" (allegato 1);

Visti gli interventi dei consiglieri comunali sull'argomento, interamente riportati nel verbale fonodattiloscritto della seduta, depositato agli atti, che costituisce parte integrale e sostanziale della presente deliberazione (allegato 2);

Visto lo Statuto comunale;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art.42 del T.U.E.L.;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, emessi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, in materia di ordinamento degli Enti Locali (allegato 3);

Con n. 21 voti favorevoli. Assenti i consiglieri: Galasso, Abbruzzese, Calvani e Mignanelli

### DELIBERA

- Di approvare il Regolamento per il servizio di videosorveglianza sul territorio comunale allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto composto di n. 24 articoli (allegato "A").

Indi, con separata votazione espressa per alzata di mano, alla presente deliberazione vengono riconosciute le caratteristiche dell'urgenza e della indilazionabilità e, quindi, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n. 267/2000. Con n. 21 voti favorevoli. Assenti i consiglieri: Galasso, Abbruzzese, Calvani e Mignanelli.

ALLEGATO 1) DELIBERA C.C. N. 13 DEL 24/02/2020



~~COMUNE DI CASSINO~~

(Provincia di Frosinone)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Numero \_\_\_\_\_

Seduta del \_\_\_\_\_

AREA SICUREZZA	POLIZIA LOCALE
----------------	----------------

OGGETTO:	REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE.
----------	---

L'AMMINISTRATORE PROPONENTE

IL DIRIGENTE

OSSERVAZIONI: _____
_____
_____

Visto che questa Amministrazione si è dotata, quale forma di difesa, controllo e deterrenza di fenomeni criminosi e vandalici, di un sistema di videosorveglianza rispondente alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, e ciò anche alla luce di talune disposizioni di legge che hanno ~~attribuito ai Sindaci e ai Comuni specifiche competenze volte a garantire l'incolumità pubblica e la~~ sicurezza urbana (D.L. n. 92/2008, convertito in legge n. 125/2008 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza urbana") e D.L. n. 14/2017 convertito in legge n. 48/2017 recante "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

Considerato che con Decreto del Ministro dell'Interno del 05/08/2008 e con legge n. 48/2017 è stato stabilito l'ambito di applicazione, individuando la definizione di incolumità pubblica e sicurezza urbana, nonché i correlati ambiti di intervento allo stesso Sindaco attribuito;

Rilevato, altresì, che tali recenti disposizioni in materia di sicurezza hanno conferito ai Sindaci il compito di sovrintendere alla vigilanza ed adozione di atti che sono loro attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, nonché allo svolgimento delle funzioni ad essi affidate dalla legge in materia di sicurezza e di polizia giudiziaria;

Constatato che da tale quadro normativo emerge la sussistenza di specifiche funzioni spettanti al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, rispetto alle quali il medesimo può avvalersi dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico al fine della tutela della sicurezza urbana;

Visto il D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dati personali) e s.m.i.;

Visti i provvedimenti del Garante per la protezione dati personali del 29/11/2000, del 29/04/2004 e, soprattutto, del 08/04/2010 disciplinanti l'uso dei sistemi di videosorveglianza;

Preso atto della necessità di disciplinare il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso del sistema di videosorveglianza attraverso un corretto utilizzo dello stesso, in attuazione e conformemente a quanto prescritto dalla richiamata normativa sulla privacy;

Constatato che il vigente regolamento sulla videosorveglianza, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 10/03/2011, non appare più rispondente alle prescrizioni del richiamato vigente provvedimento generale del Garante del 08/04/2010;

Ritenuto di adottare il presente Regolamento Comunale per il servizio di videosorveglianza sul territorio comunale aggiornato ed adeguato al nuovo provvedimento del Garante e conformemente alle disposizioni "urgenti" di cui alla legge n. 48 del 2017 e successiva circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza del 23.05.2017;

Tanto si relaziona per i provvedimenti conseguenziali  
Il Comandante di P.L.  
Dott. Giuseppe Nunziata

IL DIRIGENTE

Vista la suesposta relazione istruttoria

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

PROPONE DI DELIBERARE

Per quanto in premessa specificato e che qui si intende integralmente riportato


- di approvare il "NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E UTILIZZO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE" aggiornato ed adeguato al nuovo provvedimento del Garante del 08/04/2010;
- di dare atto che il suddetto atto non comporta obbligazioni per l'Ente, impegni di spesa o diminuzione di entrate;
- di inviare, come prescritto, copia del presente adottato Nuovo Regolamento al Garante per la protezione dei dati personali;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Segretario Generale  
Responsabile ad interim Area Sicurezza

Per quanto di competenza, si rimette la proposta retroscritta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Cassino, li \_\_\_\_\_


Il Redattore



Il Dirigente



L'Amministratore Proponente



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ESPRESSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 C. 1 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - T.U. IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA FAVOREVOLE/ NON FAVOREVOLE E ATTESTA:


- CHE IL PRESENTE ATTO COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE;
- CHE IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ESPRESSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 C. 1 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - T.U. IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI:

L'ADDETTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

La proposta è approvata con voti \_\_\_\_\_ a favore, \_\_\_\_\_ contrari e \_\_\_\_\_ astenuti.

IL SEGRETARIO

L'impegno è stato registrato al cap. \_\_\_\_\_ art. \_\_\_\_\_ del Bilancio \_\_\_\_\_

Cassino, li \_\_\_\_\_

# REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

Adottato con delibera di C.C. n.            del

## CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Principi generali
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Finalità del Trattamento dei dati personali

## CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 5 - Notificazione
- Art. 6 - Responsabile
- Art. 7 - Nomina degli incaricati preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
- Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave

## CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art. 10 - Trattamento e conservazione dei dati
- Art. 11 - Modalità di raccolta dei dati
- Art. 12 - Obblighi degli operatori
- Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta
- Art. 14 - Diritti dell'interessato
- Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 16 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali
- Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
- Art. 18 - Comunicazione

## CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 19 - Tutela

## CAPO V - MODIFICHE

- Art. 20 - Modifiche regolamentari

## CAPO VI NORME FINALI

- Art. 21 - Provvedimenti attuativi
- Art. 22 - Norma di rinvio
- Art. 23 - Pubblicità del Regolamento
- Art. 24 - Entrata in vigore



## CAPO I PRINCIPI GENERALI

### *Art. 1 - Oggetto*

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio del Comune di Cassino.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (poi integrato dal D.lgs. 10 agosto 2018 nr.101), e dal Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.

### *Art. 2 - Principi generali*

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.
2. **Principio di liceità:** il trattamento di dati personali dal parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18 e 22 del Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (d'ora in poi Codice).
3. **Principio di necessità:** il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. **Principio di proporzionalità:** nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. **Principio di finalità:** gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice).

### *Art. 3 - Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) Per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala video e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
  - b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,

- il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
  - d) per "titolare", l'Ente Comune di Cassino, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
  - e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
  - f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
  - g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
  - h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
  - k) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

#### **Art. 4 - Finalità del Trattamento dei dati personali**

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Cassino- Corpo di Polizia Locale e collegato alla sala video, eventualmente estendibile a quella della sede dei Carabinieri o di altre forze di Polizia, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Cassino, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65, nonché dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali vigenti.

Gli impianti sono finalizzati alla:

- a) Attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio urbano e di attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale;
- b) monitoraggio sul pubblico traffico;
- c) rilevazione di situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori, per la tutela dell'ordine e l'accertamento e repressione dei reati;
- d) tutela del patrimonio pubblico.
- e) prevenzione e repressione di eventuali atti di abbandono di rifiuti, anche attraverso l'utilizzo di un particolare mezzo di videosorveglianza, denominato "foto-trappola"

~~Relativamente al punto e), si fa espressamente riferimento ai punti 5.1 e 5.2 del Provvedimento del Garante 8 aprile 2010, che promuove l'utilizzo di sistemi e attività di videosorveglianza (le foto trappole, sono considerate, a tutti gli effetti, strumenti di videosorveglianza) da parte dei sindaci, con l'obiettivo di prevenire, accertare e~~



reprimere gli illeciti in materia ambientale. In applicazione dei principi di liceità, finalità e proporzionalità, di cui all'art.2 del presente regolamento e comunque vigenti in materia di disciplina della videosorveglianza, si prende atto che il sistema disciplinato dal presente Regolamento si è reso necessario a fronte dell'inefficacia provata di altri strumenti di controllo e di sensibilizzazione alternativi.

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese con telecamere che, in relazione ai luoghi di installazione delle stesse, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
4. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando immagini ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi sanciti dal codice.
5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

## CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

### *Art. 5 - Notificazione*

1. Il Sindaco del Comune di Cassino, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

### *Art. 6 - Responsabile*

1. Il Sindaco nomina il Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, domiciliato in ragione delle funzioni svolte nel Comune di Cassino presso il Comando della Polizia Locale. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco. Compete al Responsabile per il trattamento designare per iscritto ed in numero limitato tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
2. Il responsabile e gli incaricati devono rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. Gli incaricati del trattamento materiale devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
5. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della sala video, le chiavi degli armadi per la conservazione dei dati video, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

### *Art. 7 - Nomina degli incaricati preposti alla gestione dell'impianto di*

## *videosorveglianza*

1. Il responsabile, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.
2. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
5. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.

### *Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla sala video*

1. L'accesso alla sala video è consentito esclusivamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio della Polizia Locale autorizzato dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante della Polizia Locale o da un responsabile del servizio.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

### *Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave*

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile ed ai preposti come indicato nei punti precedenti.
2. La corretta gestione della propria password di accesso al sistema è affidata ex D. Lgs. 196/03 agli stessi incaricati.

## **CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### *Art. 10 - Trattamento e conservazione dei dati*

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al

soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo art. 11 ed in ogni caso nel rispetto dei limiti temporali stabiliti dalla vigente normativa in materia;

- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4, comma 2, lett. c), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice.

#### **Art. 11 - Modalità di raccolta dei dati**

1. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di Videosorveglianza installate sul territorio comunale. Tali strumenti consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
2. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala video del Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del sistema di videosorveglianza digitale. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.
3. I dati raccolti sono conservati, in ottemperanza alle disposizioni del Garante della privacy (punto 3.4 del Provvedimento generale sulla videosorveglianza), per un periodo non superiore alle 24 ore successive alla rilevazione. Nel caso di festività o chiusura degli uffici il termine è prorogato alla riapertura degli uffici.  
Nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria il termine massimo di conservazione delle immagini è prorogato ad una settimana.  
Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione, in funzione di quanto specificato all'art. 4 del presente Regolamento, deve essere valutato in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure dalla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad una attività investigativa in corso e, in ogni caso, per il tempo necessario a far valere i propri diritti in giudizio.
4. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato al comma 3 presso La Sala Server. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.
5. Per contrastare in modo più efficace i reati di cui all'art. 4 del presente Regolamento, in particolare alla lettera e) e per incrementare in generale la sicurezza pubblica, per raccogliere i dati si utilizzano anche foto trappole ad alimentazione autonoma, progettate per l'uso all'aperto e resistenti agli agenti atmosferici. Le medesime sono dotate di sistema di innesco automatico, attivato a seguito di movimento di cose, persone o animali, avvenuto in un determinato spazio di interesse, monitorato da un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto o videoclip. Una volta avvenuto il movimento in esame, la fotocamera digitale viene attivata e quindi automaticamente scatta foto o video, in base ad impostazioni precedentemente programmate.

#### **Art. 12 - Obblighi degli operatori**

1. L'utilizzo delle telecamere da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

#### **Art. 13 - Informazioni ai cittadini**

1. Il Comune di Cassino si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica su cui sono riportate le informazioni previste dall'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, mediante un modello semplificato di informativa "minima".
2. In presenza di più telecamere e/o foto trappole in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli.
3. Il Comune di Cassino, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla cittadinanza l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 14, con un anticipo di giorni dieci, mediante la pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di apposito avviso e l'affissione di manifesti informativi recanti informazioni circa le principali caratteristiche dell'impianto ed il trattamento dei dati personali.

#### **Art. 14 - Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 45 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
    - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
    - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
4. i diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela

- dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
5. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
  6. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata o telefax.
  7. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

#### ***Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati***

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
  - a) distrutti;
  - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'Ente.

#### ***Art. 16 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali***

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

#### ***Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali***

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

#### ***Art. 18 - Comunicazione***

1. La comunicazione dei dati personali da parte dell'Ente a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando si renda necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diversa determinazione, anche successiva del Garante.
2. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

### **CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

#### ***Art. 19 - Tutela***

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

### **CAPO V - MODIFICHE**

#### **Art. 20 - Modifiche regolamentari**

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere modificati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

#### **CAPO VI NORME FINALI**

#### **Art. 21 - Provvedimenti attuativi**

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

#### **Art. 22 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004 e, soprattutto, al provvedimento generale della stessa autorità dell'8.4.2010

#### **Art. 23 - Pubblicità del Regolamento**

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

#### **Art. 24 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Avv. Rosanna Sanzone**



L'anno 2019, Addì tre del mese di dicembre, alle ore 12,00 nelle sale comunali e seguito al regolare convocazione inviate e messo pre in data 29 NOVEMBRE 2018 prot. 64685 si è riunita la II<sup>o</sup> COMMISSIONE CONSILIARE per discutere il seguente o.d.g.:

- 1- Integrazione fototrappe nel Regolamento Comunale;
- 2- Rapporti gemellari;
- 3- Dichiarazione di emergenza climatica per il Comune di Cassino;
- 4- Voce ed eventuali.

Sono presenti i S. S. CONSIGLIERI COMUNALI:

TOVINE PAOLO - PRESIDENTE

PALASSO BOUNO - COMPONENTE VICE PRESIDENTE

IEMMA ROSARIO - COMPONENTE

FARDELLI LUCA - COMPONENTE

COLINI PETRARBONO GIUSEPPE - COMPONENTE

VOLANTE ARIANNA - COMPONENTE

È presente altresì l'ASSESSORE BARBARA ALI FUCO

Verbalizza il dett. Marcello Cuore FUNZIONARIO AREA AMM.VA.

Il Presidente constatato il numero legale si presenta:

alle ore 12,15 dichiara valide e aperte le sedute.

Si passa ed esamina il 1° punto all' o.d.g. dopo l'introduzione

del Presidente prende la parola l'onorevole ALI FUCO che

relazione sul Regolamento comunale delle fototrappe dopo

ampia discussione ed esauriente discussione la

COMMISSIONE APPROVA ALL' UNANIMITÀ.

Il consigliere FARDELLI chiede la visione delle planimetrie

2° punto o.d.g. delle fototrappe esistenti e a quelle da installare

2° PUNTO O.D.G.

La Commissione dopo ampia discussione ha approvato ed il Presidente si è astenuto e presenta il progetto in risposta del bando pubblico deliberato dall'Ufficio di Presidenza della Regione Lazio il 31/10/2019 n. 223.

3° PUNTO O.D.G.

La Commissione dopo ampia discussione approva la delibera di deliberare sulla stipulazione della Ditta di emergenza ed il motus per il Comune di PASSANO.


Alle ore 13,05 il Presidente dichiara chiusa la seduta.


Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto


I COMPONENTI


IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE











ALLEGATO 2) DELIBERA C.C. N. 13 DEL 24/02/2020

EX PUNTO N. 13 ALL'ORDINE DEL GIORNO - Regolamento per il servizio di videosorveglianza sul territorio comunale. Approvazione.

PRESIDENTE

Relaziona l'Ass. Alifuoco.

ASSESSORE ALIFUOCO

Il regolamento di servizio di videosorveglianza sottoposto oggi all'approvazione del Consiglio Comunale vede un iter che ha visto il passaggio di questo regolamento nella sesta commissione presieduta dal Cons. Iovine e che è voluta intervenire su un regolamento già esistente che risaliva al 2011 durante la gestione del commissario, che è stato poi integrato nello stesso anno e quindi sempre nel 2011 ma a novembre.

Il regolamento esisteva già però poiché ci sono state delle innovazioni soprattutto la legislatura a livello europeo è intervenuta abbiamo ritenuto opportuno riscriverlo daccapo, l'esigenza nasce non solo perché c'è stata questa innovazione ma anche perché è stata una nostra precisa volontà di questa amministrazione intervenire prima di tutto in materia di sicurezza urbana e di reprimere in maniera forte una abitudine purtroppo troppo diffusa che è quella di utilizzare abusivamente delle aree per abbandonare i rifiuti di ogni maggiore a volte anche pericolosi e quindi si è pensato di introdurre eventualmente anche l'uso di fototrappole all'interno di questo regolamento.

Ma anche per prevenire in maniera più efficace rispetto al passato il fenomeno dell'abbandono selvaggio rifiuti in diversi posti della città. Tutto questo perché abbiamo visto che altre misure diverse dalla videosorveglianza si sono rivelate inefficaci e in qualche caso inattuabili per cui si è ritenuto di prevedere.

PRESIDENTE

Prego Cons. Fardelli.

CONSIGLIERE FARDELLI

Sul verbale della commissione mi sembra che noi discutemmo sì è vero che il regolamento è nuovo però chiedevo la posizione perché l'assessore parlava di fototrappole e invece qui stiamo parlando di telecamere e mi sembra che non andavano abbinate le due cose.

E dicemmo sulla videosorveglianza se potevamo sapere quali erano i punti che andavamo a sottoporre a videosorvegliare perché erano dei punti dove erano previsti dal vecchio regolamento con Golini Petrarcone Sindaco, erano 13 postazioni e poi nel regolamento portate a 16.

ASSESSORE ALIFUOCO

No il regolamento non prevede attualmente l'apposizione di telecamere. Il regolamento che andiamo a approvare stasera non prevede l'esatta indicazione dei luoghi dove verranno messe altre telecamere rispetto a quelle che già ci sono.

CONSIGLIERE FARDELLI

La domanda è dal momento che sono già installate di questi sono tredici di cui già esistenti che erano quelle che dovevano videosorvegliare tutti i varchi all'interno di Cassino.

PRESIDENTE

Però dal verbale della commissione risulta approvata all'unanimità e quindi approvata anche lo schema di delibera.

#### CONSIGLIERE FARDELLI

L'ho approvato anche io però chiesi al Presidente di sapere siccome c'era un elenco tutte le postazioni, c'era quello vecchio e poi c'era quello nuovo che da telecamere posizionate 15 ce n'erano altre e ricordo anche San Bartolomeo che era inserita già nelle telecamere già posizionate e qui chiesi di avere sulla base di cosa erano state messe queste telecamere.

#### ASSESSORE ALIFUOCO

Nel regolamento non si discute di questo.

#### CONSIGLIERE FARDELLI

È vero assessore che stiamo approvando il regolamento però all'interno del regolamento c'erano le postazioni già installate.

#### SINDACO

Facciamo un chiarimento. Il regolamento riguarda soprattutto la disciplina del rispetto della normativa della privacy, di chi ha potere di accesso alla videosorveglianza e di rispetto della normativa che si è modificata nel corso degli anni. La dislocazione delle telecamere avviene attraverso atti deliberativi diversi, qui abbiamo una regolamentazione che prevede l'applicazione della norma da un punto di vista del trattamento dei dati, la dislocazione delle telecamere può essere variata attraverso delle delibere di giunta perché può essere fatto attraverso delibere di giunta e arrivare a delle dislocazioni, tanto che ultimamente abbiamo approvato la delibera per il posizionamento delle telecamere per la messa in sicurezza di Piazza Labriola e la zona adiacente il Tribunale con una nuova tecnologia studiata col commissariato e quindi l'abbiamo approvata con una delibera di giunta.

Il regolamento non riguarda questo, non riguarda il posizionamento delle telecamere. Altro aspetto. La possibilità di prevedere delle foto trappole questo sì perché riguarda l'applicazione della norma sulla privacy se le foto trappole sono tali perché sono nascoste, se andiamo a indicare dove le mettiamo è ovvio che nessuno andrà a buttare i rifiuti in quella zona.

Per cui la collocazione avviene con atti deliberativi diversi e qui approviamo un regolamento che disciplina l'applicazione della norma in particolare sul trattamento dei dati personali.

#### CONSIGLIERE FARDELLI

Questo sì lo ricordo benissimo ma la domanda che mi ponevo io che la ripeto, è perché sul regolamento venivano poste queste 15 telecamere già posizionate e alcune da posizionare sulla base di cosa?

Quindi noi approviamo il regolamento senza le telecamere già installate?

#### PRESIDENTE

Prego Cons. De Sanctis.

#### CONSIGLIERE DE SANCTIS

Vorrei solamente proporre una piccola modifica all'articolo 10 e articolo 11 per una questione penso di oggettiva prudenza. L'articolo 10 che è il trattamento e conservazione dei dati. Al punto d dice "i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo articolo 11". Il quale articolo 11 al punto 3 dice "i dati raccolti sono conservati in ottemperanza alle disposizioni del garante della privacy per un periodo non superiore alle 24 ore successive alla rilevazione".

Mi domando questo se la rilevazione avviene per esempio il giorno dopo la registrazione noi la conserviamo per massimo 48 ore, se succede una infrazione delinquenziale il venerdì sera molto probabilmente il martedì ce l'abbiamo già cancellata questa registrazione, perché se il lunedì la raccogliamo martedì è cancellata. Allora invece di fare rimanere le 24 ore successive alla rilevazione metterci almeno 48 o 72 ore perché potrebbe essere un motivo che aiuta eventuali inquirenti a capire chi ha fatto l'eventuale infrazione.

PRESIDENTE

Però la procedura è diversa perché lei avrebbe dovuto fare degli emendamenti che poi bisognava fare tutta l'istruttoria e chiedere il parere tecnico. Qui non è una correzione ma è un emendamento.

SINDACO

Purtroppo l'iter doveva essere quello perché poi gli emendamenti vanno assoggettati a parere dei dirigenti. Ti voglio dire che un eventuale allungamento è previsto dal regolamento basta vedere l'articolo 11 che dice un eventuale allungamento dei tempi di conservazione in funzione di quanto specificato all'articolo 4 del presente regolamento deve essere valutato in relazione alla necessità \*\* di un evento già accaduto realmente incombente oppure dalla necessità di custodire o consegnare una copia direttamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione alla attività investigativa in corso".

Non è che vengono distrutti e c'è l'obbligo di conservazione per un certo periodo di tempo però se l'autorità giudiziaria richiede un prolungamento della messa a disposizione dei dati è previsto dall'articolo 11.

CONSIGLIERE DE SANCTIS

La mia preoccupazione è che dopo la richiesta dopo che è già stato cancellato la registrazione

SINDACO

Però siccome qui ci troviamo a approvare un regolamento che le modifiche vanno assoggettate a un iter che poi deve avere i pareri che andrà in commissione, nulla toglie che possiamo rimodificare questo regolamento se non lo riteniamo efficace per quello che serve.

CONSIGLIERE FARDELLI

Ne abbiamo parlato in commissione e le immagini in questione vengono caricate ma non vengono distrutte. Quelle sono in memoria e poi sono a disposizione 24 ore per colui che andrà a visionarle h24 che sta presso il comune come da regolamento però sono lì e non vengono cancellate.

PRESIDENTE

Lo approviamo e poi eventualmente se ci sono delle modifiche da fare.  
Prego segretario votiamo per appello nominale.

Il Segretario Generale procede all'appello.

PRESIDENTE

Votiamo l'immediata eseguibilità per alzata di mano.  
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

ALL.TO 3) DELIBERA C.C. N. 13 DEL 24/02/2020

Il Segretario Generale  
Responsabile ad interim Area Sicurezza

Per quanto di competenza, si rimette la proposta retroscritta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Cassino, li \_\_\_\_\_

Il Redattore

Il Dirigente

L'Amministratore Proponente

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ESPRESSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 C. 1 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - T.U. IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA FAVOREVOLE/ NON FAVOREVOLE E ATTESTA:

- CHE IL PRESENTE ATTO COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE;
- CHE IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ESPRESSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 C. 1 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - T.U. IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI:

L'ADDETTO

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO RAGIONERIA

La proposta è approvata con voti \_\_\_\_\_ a favore, \_\_\_\_\_ contrari e \_\_\_\_\_ astenuti.

IL SEGRETARIO

L'impegno è stato registrato al cap. \_\_\_\_\_ art. \_\_\_\_\_ del Bilancio \_\_\_\_\_

Cassino, li \_\_\_\_\_

ALLEGATO A) DELIBERA C.C. N. 13 DEL 04/07/2020

# REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

Adottato con delibera di C.C. n.            del

## CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Principi generali
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Finalità del Trattamento dei dati personali

## CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 5 - Notificazione
- Art. 6 - Responsabile
- Art. 7 - Nomina degli incaricati preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
- Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave

## CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art. 10 - Trattamento e conservazione dei dati
- Art. 11 - Modalità di raccolta dei dati
- Art. 12 - Obblighi degli operatori
- Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta
- Art. 14 - Diritti dell'interessato
- Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 16 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali
- Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
- Art. 18 - Comunicazione

## CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 19 - Tutela

## CAPO V - MODIFICHE

- Art. 20 - Modifiche regolamentari

## CAPO VI NORME FINALI

- Art. 21 - Provvedimenti attuativi
- Art. 22 - Norma di rinvio
- Art. 23 - Pubblicità del Regolamento
- Art. 24 - Entrata in vigore



## CAPO I PRINCIPI GENERALI

### *Art. 1 - Oggetto*

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio del Comune di Cassino.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (poi integrato dal D.lgs. 10 agosto 2018 nr.101), e dal Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.

### *Art. 2 - Principi generali*

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.
2. **Principio di liceità:** il trattamento di dati personali dal parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18 e 22 del Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (d'ora in poi Codice).
3. **Principio di necessità:** il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. **Principio di proporzionalità:** nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. **Principio di finalità:** gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice).

### *Art. 3 - Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) Per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala video e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
  - b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,

- il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
  - d) per "titolare", l'Ente Comune di Cassino, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
  - e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
  - f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
  - g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
  - h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
  - k) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

#### **Art. 4 - Finalità del Trattamento dei dati personali**

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Cassino- Corpo di Polizia Locale e collegato alla sala video, eventualmente estendibile a quella della sede dei Carabinieri o di altre forze di Polizia, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Cassino, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65, nonché dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali vigenti.

Gli impianti sono finalizzati alla:

- a) Attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio urbano e di attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale;
- b) monitoraggio sul pubblico traffico;
- c) rilevazione di situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori, per la tutela dell'ordine e l'accertamento e repressione dei reati;
- d) tutela del patrimonio pubblico.
- e) prevenzione e repressione di eventuali atti di abbandono di rifiuti, anche attraverso l'utilizzo di un particolare mezzo di videosorveglianza, denominato "foto-trappola"

Relativamente al punto e), si fa espressamente riferimento ai punti 5.1 e 5.2 del Provvedimento del Garante 8 aprile 2010, che promuove l'utilizzo di sistemi e attività di videosorveglianza (le foto trappole, sono considerate, a tutti gli effetti, strumenti di videosorveglianza) da parte dei sindaci, con l'obiettivo di prevenire, accertare e

reprimere gli illeciti in materia ambientale. In applicazione dei principi di liceità, finalità e proporzionalità, di cui all'art.2 del presente regolamento e comunque vigenti in materia di disciplina della videosorveglianza, si prende atto che il sistema disciplinato dal presente Regolamento si è reso necessario a fronte dell'inefficacia provata di altri strumenti di controllo e di sensibilizzazione alternativi.

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese con telecamere che, in relazione ai luoghi di installazione delle stesse, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
4. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando immagini ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi sanciti dal codice.
5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

## CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

### *Art. 5 - Notificazione*

1. Il Sindaco del Comune di Cassino, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

### *Art. 6 - Responsabile*

1. Il Sindaco nomina il Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, domiciliato in ragione delle funzioni svolte nel Comune di Cassino presso il Comando della Polizia Locale. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco. Compete al Responsabile per il trattamento designare per iscritto ed in numero limitato tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
2. Il responsabile e gli incaricati devono rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. Gli incaricati del trattamento materiale devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
5. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della sala video, le chiavi degli armadi per la conservazione dei dati video, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

### *Art. 7 - Nomina degli incaricati preposti alla gestione dell'impianto di*



## *videosorveglianza*

1. Il responsabile, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.
2. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
5. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.

### *Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla sala video*

1. L'accesso alla sala video è consentito esclusivamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio della Polizia Locale autorizzato dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante della Polizia Locale o da un responsabile del servizio.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

### *Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave*

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile ed ai preposti come indicato nei punti precedenti.
2. La corretta gestione della propria password di accesso al sistema è affidata ex D. Lgs. 196/03 agli stessi incaricati.

## **CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### *Art. 10 - Trattamento e conservazione dei dati*

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al

soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo art. 11 ed in ogni caso nel rispetto dei limiti temporali stabiliti dalla vigente normativa in materia;

- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4, comma 2, lett. c), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice.

#### **Art. 11 - Modalità di raccolta dei dati**

1. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di Videosorveglianza installate sul territorio comunale. Tali strumenti consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
2. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala video del Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del sistema di videosorveglianza digitale. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.
3. I dati raccolti sono conservati, in ottemperanza alle disposizioni del Garante della privacy (punto 3.4 del Provvedimento generale sulla videosorveglianza), per un periodo non superiore alle 24 ore successive alla rilevazione. Nel caso di festività o chiusura degli uffici il termine è prorogato alla riapertura degli uffici.  
Nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria il termine massimo di conservazione delle immagini è prorogato ad una settimana.  
Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione, in funzione di quanto specificato all'art. 4 del presente Regolamento, deve essere valutato in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure dalla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad una attività investigativa in corso e, in ogni caso, per il tempo necessario a far valere i propri diritti in giudizio.
4. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato al comma 3 presso La Sala Server. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.
5. Per contrastare in modo più efficace i reati di cui all'art.4 del presente Regolamento, in particolare alla lettera e) e per incrementare in generale la sicurezza pubblica, per raccogliere i dati si utilizzano anche foto trappole ad alimentazione autonoma, progettate per l'uso all'aperto e resistenti agli agenti atmosferici. Le medesime sono dotate di sistema di innesco automatico, attivato a seguito di movimento di cose, persone o animali, avvenuto in un determinato spazio di interesse, monitorato da un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto o videoclip. Una volta avvenuto il movimento in esame, la fotocamera digitale viene attivata e quindi automaticamente scatta foto o video, in base ad impostazioni precedentemente programmate.

#### **Art. 12 - Obblighi degli operatori**

1. L'utilizzo delle telecamere da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

#### **Art. 13 - Informazioni ai cittadini**

1. Il Comune di Cassino si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica su cui sono riportate le informazioni previste dall'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, mediante un modello semplificato di informativa "minima".
2. In presenza di più telecamere e/o foto trappole in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli.
3. Il Comune di Cassino, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla cittadinanza l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 14, con un anticipo di giorni dieci, mediante la pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di apposito avviso e l'affissione di manifesti informativi recanti informazioni circa le principali caratteristiche dell'impianto ed il trattamento dei dati personali.

#### **Art. 14 - Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 45 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
    - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
    - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
4. i diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela

dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

5. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
6. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata o telefax.
7. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
  - a) distrutti;
  - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'Ente.

#### **Art. 16 - Limiti all'utilizzabilità di dati personali**

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 18 - Comunicazione**

1. La comunicazione dei dati personali da parte dell'Ente a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando si renda necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diversa determinazione, anche successiva del Garante.
2. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

### **CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

#### **Art. 19 - Tutela**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

### **CAPO V - MODIFICHE**

#### **Art. 20 - Modifiche regolamentari**

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere modificati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

#### **CAPO VI NORME FINALI**

#### **Art. 21 - Provvedimenti attuativi**

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

#### **Art. 22 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004 e, soprattutto, al provvedimento generale della stessa autorità dell'8.4.2010

#### **Art. 23 - Pubblicità del Regolamento**

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.


#### **Art. 24 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.


IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Rosanna Sanzone



Il Segretario Generale  
dott. Stefano Schirmenti



Il Presidente del Consiglio Comunale  
dott.ssa Barbara Di Rollo



Il sottoscritto responsabile della pubblicazione / incaricato della pubblicazione certifica:

- Che copia della presente il giorno **08 APR. 2020** è stata affissa all'Albo Pretorio on – line visibile sul sito istituzionale del Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art.124 TU n°267/2000).

Cassino **08 APR. 2020**



Firmato digitalmente da:  
ROSANNA SANZONE  
Segretario Generale  
Comune di Cassino  
Firmato il 08/04/2020 15:38  
Seriale Certificato: 419592  
Rosanna Sanzone  
Valido dal 18/10/2019 al 17/10/2020  
TI Trust Technologies CA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on – line visibile sul sito istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi

Cassino Il Responsabile della Pubblicazione/incaricato della pubblicazione


Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D. Lgs n.267/2000.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000).

Cassino **24 FEB. 2020**



Il Segretario Generale  
dott. Stefano Schirmenti



Copia della presente è stata rimessa, per i provvedimenti di competenza al Settore proponente ed ai Settori: